



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

## **I PATTI PARASOCIALI**



A cura di Erica Sardo  
Commissione Consultiva di diritto societario e commerciale

Coordinatore: Luciano Aldo Ferrari. Delegato del Consiglio: Marco Mattei.  
Membri: Francesca Ghidini, Riccardo Astori, Elisabetta Casella, Cristian Carini, Alberto Facella,  
Davide Felappi, Antonio Faglia, Stefania Olivari, Erica Sardo, Francesco Mazzoletti.

## INDICE

1. La natura e l'oggetto dei patti parasociali .....	Pag. 3
2. La tipologia dei Patti Parasociali .....	Pag. 4
3. La violazione ed invalidità dei patti parasociali .....	Pag. 5
4. La durata dei patti parasociali .....	Pag. 6
5. La pubblicità dei patti parasociali .....	Pag. 7
6. I patti parasociali nella Srl .....	Pag. 8
7. I patti parasociali nella riforma del Diritto Societario .....	Pag. 10
8. I patti parasociali nel T.U.F. ....	Pag. 14
9. La nuova disciplina del Codice Civile .....	Pag. 16
10. Considerazioni conclusive .....	Pag. 19

# I PATTI PARASOCIALI

## 1. LA NATURA ED OGGETTO DEI PATTI PARASOCIALI.

La riforma del diritto societario introduce per la prima volta nel Codice civile la disciplina dei patti parasociali, dando così piena attuazione all'art. 4, comma 7, lett. c) della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, dove si invita il governo a *“prevedere una disciplina dei patti parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le controllano, che ne limiti a cinque anni la durata temporale massima e, per le società di cui al comma 2, lettera a), ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di pubblicità”*.

La legge delega n. 366/2001 detta, pertanto, due principi fondamentali nella disciplina dei patti parasociali concernenti le società per azioni: quello della **durata** e, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, quello della **pubblicità**.

Nella Relazione si puntualizza che si è innanzitutto ritenuto di dover individuare quali sono i patti che devono essere presi in considerazione dalla norma e, nello spirito della norma, *“sono stati considerati non rilevanti tutti quegli accordi tra i soci che non incidono sulla vita della società e non possono quindi influire sull'affidamento e sui diritti degli altri soci o dei terzi”*.

La nuova norma non prende in considerazione qualsiasi tipologia di patto sociale, ma limita la sua attenzione a determinate fattispecie, le più importanti e le più ricorrenti, e precisamente **quelli che hanno il fine di stabilizzare gli assetti proprietari e il governo della società**.

Tre sono le tipologie di patti parasociali presi in considerazione:

- a) Quelli che hanno per oggetto **l'esercizio del diritto di voto** nelle SpA e nelle società che esercitano attività di direzione e coordinamento;
- b) Quelli che pongono **limiti al trasferimento delle azioni** delle stesse società o delle loro controllanti, ovvero
- c) Quelli che hanno per oggetto o per effetto **l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società**.

Tutti i patti che non hanno le finalità sopra previste, ovvero che non riguardano tali oggetti, non sono soggetti alla nuova disposizione.

L'ampia dizione accolta dall'art. 2341-bis C.C. e la ratio della normativa portano a ricomprendere nell'ambito di applicazione della nuova normativa non solo tutte le convenzioni attinenti all'esercizio del voto, ma anche quelle relative alla titolarità del voto. Possono quindi rientrare nell'ambito del novellato, salvo quanto si preciserà in seguito, anche gli accordi, redatti ai sensi dell'art. 2352 C.C., che assegnano al proprietario, anziché all'usufruttuario o al creditore pignoratizio, il diritto di voto sulle azioni date in usufrutto o in pegno.

La lettera b) del 1° comma dell'art. 2341-bis fa rientrare nei patti parasociali anche gli accordi che pongono limiti al trasferimento delle azioni, noti comunemente con il nome di “*patti*” o “*sindacati di blocco*”.

## **2. LA TIPOLOGIA DEI PATTI PARASOCIALI**

### **SINDACATI DI VOTO**

Questa tipologia di patto sociale ha per oggetto la manifestazione della volontà dei partecipanti al patto in sede di assemblea dei soci.

Tali patti riguardano principalmente le società per azioni e le società che le controllano, in quanto gli accordi possono essere presi sia i tra i soci della società che tra i soci della eventuale società controllante, in ogni caso possono essere utilizzati da tutte le società di capitali così come riconosciuto dal legislatore con gli artt. 122 e 123 TUF e con gli artt. 2341 bis e 2341 ter Cod. Civ.

Gli accordi possono vincolare i partecipanti al patto ad una semplice consultazione preventiva e reciproca prima di ogni assemblea, oppure oltre a quanto sopra può impegnare i partecipanti al patto a votare in modo conforme sulla base delle decisioni prese dalla maggioranza di essi.

Inoltre l'accordo può basarsi su materie predefinite o su ogni materia portata all'attenzione dell'assemblea dei soci, infine può essere sia occasionale che permanente.

I sindacati di voto poi possono essere:

- a) Sindacati di voto all'unanimità, le decisioni di voto devono essere prese all'unanimità dei partecipanti, la validità di tali sindacati è a condizione che gli stessi siano a tempo determinato e con oggetto prestabilito;
- b) Sindacati di voto a maggioranza, le decisioni di voto devono essere prese a maggioranza dei partecipanti.

## **SINDACATI DI BLOCCO**

Gli aderenti ad un Sindacato di Blocco si impegnano (obbligano) a non cedere le proprie partecipazioni per un periodo di tempo determinato.

Tali patti tutelano l'interesse dei soci alla stabilità della compagine sociale evitando l'entrata in società di nuovi soci non graditi.

Gli accordi relativi ad un Sindacato di Blocco avranno valore solamente tra i partecipanti e sono irrilevanti verso i terzi e verso la società, quindi una cessione di partecipazioni effettuata da un partecipante al patto in violazione del patto stesso determinerà un risarcimento del danno da parte dell'inadempiente nei confronti degli altri partecipanti al patto ma non avrà nessuna conseguenza sulla validità della cessione della partecipazione e sui diritti dell'acquirente.

I Sindacati di Blocco possono prevedere:

- a) Patto di inalienabilità, tali patti limitano per un periodo di tempo determinato la possibilità da parte dei partecipanti di cedere la propria partecipazione sociale, nel caso il patto fosse a tempo indeterminato il partecipante vi potrà recedere in qualsiasi momento ;
- b) Patto di Prelazione, è prevista in caso di cessione della partecipazione la prelazione dei partecipanti al patto prima che le quote sociali vengano offerte ad altri;
- c) Patto di gradimento, si subordina l'ingresso di nuovi soci al possesso di determinati requisiti o al benessere di un organo sociale o dei partecipanti al patto.

## **SINDACATI DI GESTIONE**

Tali accordi hanno lo scopo di garantire una influenza dominante su una società o sulla sua controllante.

I partecipanti si impegnano a concordare le decisioni in merito alla gestione della società e si impegnano a farle attuare dagli amministratori.

Rientrano in questa categoria tutti gli accordi che obbligano i partecipanti a comportamenti concertati ed a preventive consultazioni prima di ogni decisione in merito alla gestione della società.

## **3. LA VIOLAZIONE ED INVALIDITA' DEI PATTI PARASOCIALI**

### **INVALIDITA' DEI PATTI**

L'inconciliabilità dei fini perseguiti dai partecipanti al patto parasociale con l'utilità sociale determina l'invalidità del patto parasociale.

A titolo esemplificativo non sono validi i patti caratterizzati da clausole di riservatezza (segretezza), in quanto in conflitto con le norme della nuova riforma societaria che stabiliscono la trasparenza degli accordi che incidano sulla gestione e/o sulla proprietà della società, sono altresì invalidi i patti che impegnano i partecipanti a votare in danno alla società e non nel suo interesse.

Sono inoltre invalidi (nulli) i patti parasociali che prevedono anche indirettamente efficacia esterna (verso i terzi) del patto di voto, in quanto ciò in contrasto con il principio che esige ai fini della validità del patto parasociale che questi abbia efficacia esclusivamente e semplicemente interna (tra i partecipanti al patto).

Si ribadisce quindi il principio generale in merito alla validità dei patti parasociali, tale principio ricollega la validità dei patti, alla meritevolezza degli interessi perseguiti dai partecipanti al patto ed alla loro non contrarietà con gli interessi sociali.

### **INADEMPIMENTO DEI PATTI PARASOCIALI**

I patti parasociali hanno EFFICACIA OBBLIGATORIA, quindi vincolante solo ed esclusivamente nei confronti dei soci contraenti, questi potranno decidere se rispettare o no l'accordo, ben consapevoli che in caso di violazione del patto saranno esposti all'azione di risarcimento promossa dagli altri partecipanti al patto.

La violazione del patto parasociale quindi produrrà effetti solamente nei rapporti tra i partecipanti.

Le delibere assembleari prese in violazione degli accordi parasociali sono perfettamente valide, in quanto gli accordi parasociali non sono opponibili nei confronti della società.

Per tale limite di opponibilità esterna i patti riportano spesso clausole che tendono ad ostacolare le violazioni degli aderenti al patto, tali clausole dovrebbero svolgere una funzione di deterrente senza però di fatto impedire al socio di

### **4. LA DURATA DEI PATTI PARASOCIALI.**

Conformemente a quanto stabilito per le società quotate, l'unico vincolo che il legislatore ha ritenuto opportuno porre all'autonomia privata nella stipulazione dei patti parasociali è quello relativo alla durata degli accordi.

Per le società quotate, i patti parasociali, se stipulati a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Nel caso i patti siano stipulati a tempo indeterminato, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.

Per le società non quotate, i patti parasociali, secondo quanto stabilito nell'articolo 2341-bis, se stipulati a tempo determinato, non possono avere una durata superiore a cinque anni e sono rinnovabili alla scadenza. Nel caso le parti contraenti abbiano stabilito un termine di durata maggiore, i patti si intendono stipulati per questa data.

E' prevista la possibilità che i patti vengano stipulati a tempo indeterminato; in questo caso, ciascun contraente ha diritto di recedere con preavviso di sei mesi.

Secondo quanto stabilito all'art. 223-unvicies delle norme di attuazione e transitorie *“Il limite di cinque anni previsto dall'articolo 2341-bis si applica ai patti parasociali stipulati prima del 1° gennaio 2004 e decorre dalla medesima data”*.

## **5. LA PUBBLICITA' DEI PATTI PARASOCIALI**

Nelle società quotate, i patti parasociali sono soggetti, a norma dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998 ad un regime di trasparenza che si articola in una serie di adempimenti necessari per la validità degli stessi.

Al comma 1, di tale articolo si stabilisce che i patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano devono essere:

- a) comunicati alla CONSOB entro cinque giorni dalla stipulazione;
- b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione;
- c) depositati presso il Registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione.

Le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione sono stati stabiliti con Delibera della CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971.

Per quanto riguarda le società non quotate, le forme di pubblicità dei patti parasociali sono richieste solo per le società per azioni che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio.

La scelta di prevedere un regime pubblicitario solo per i patti che delle società che fanno ricorso al mercato de capitale di rischio trova fonte nella precisa esigenza di tutelare il pubblico dei risparmiatori e gli azionisti di minoranza.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono:

- a) essere comunicati alla società;

- b) essere dichiarati in apertura di ogni assemblea;
- c) la dichiarazione relativa ai patti parasociali deve essere trascritta nel verbale assembleare;
- d) il verbale contenente la trascrizione deve essere depositato presso l'ufficio del Registro delle imprese.

#### **LA SANZIONE PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA'.**

Nessuna sanzione viene prevista nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione.

Nel caso, invece, di mancanza della dichiarazione prevista in apertura di ogni assemblea, i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto.

Nel caso poi, nonostante il divieto, il voto venga comunque esercitato, le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante dei possessori delle azioni cui si riferisce il patto sociale sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 e pertanto annullabili (art. 2341-ter).

#### **6. I PATTI PARASOCIALI NELLE S.R.L.**

In merito alla S.r.l. il legislatore non ha disposti nessuna specifica disciplina in merito ai patti parasociali, ma ragioni di ordine sistematico portano a non poter dubitare sulla possibilità che anche tipi di società diversi dalle S.p.A. possano stipulare patti parasociali.

La stessa Relazione chiarisce tale punto laddove si legge che *“La disciplina, inserita nel capo relativo alle società per azioni, ha inteso regolare la fattispecie con riferimento a quel tipo sociale, perché in esso è più sentita l'esigenza di garantire regole certe e definite in considerazione della maggiore rilevanza per il pubblico e per il mercato finanziario; essa, ovviamente, non intende escludere la possibilità che analoghi patti riguardino altre forme di società, per le quali ovviamente resterà applicabile la disciplina generale dell'autonomia privata e dei contratti, così per esempio per le società a responsabilità limitata, come anche per le società di persone”*.

Dunque, anche le S.r.l. e le società di persone potranno stipulare patti parasociali. Con riferimento alla S.r.l., un ulteriore spunto può essere rinvenuto all'art. 3, 1° comma, lett. a), della legge -delega n. 366/2001, dove si prevede quale criterio direttivo il principio della rilevanza centrale del socio *“e dei rapporti contrattuali tra i soci”*. Quest'ultima espressione può senza dubbio riferirsi anche ai patti parasociali e serve ulteriormente a rafforzare l'ampia autonomia che deve essere riconosciuta alle parti nella stipulazione di tali accordi nell'ambito di questo tipo sociale.

Quello che ci si chiede è se possa essere applicata per analogia la medesima disciplina prevista per le S.p.A.

E' necessario fare un distinguo iniziale: qualora la S.r.l. risulti soggetto controllante di una S.p.A. o di una società quotata non ci sono dubbi che dovrà essere applicata la normativa prevista all'articolo 2341-bis C.C. e, nel secondo caso, l'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998.

In tutti gli altri tipi di S.r.l. non sembra sia possibile applicare la normativa in merito alla durata temporale e agli obblighi pubblicitari prevista per le S.p.A. negli articoli 2341-bis e 2341-ter C.C. Senza dubbio l'argomento merita un approfondimento.

Per il resto (s.r.l. e società di persone) è ancora il caso di fare riferimento al generale principio di autonomia negoziale (art.1322 cod.civ.) onde se ne riferisce in generale l'ammissibilità, **se ed in quanto non contrastanti con i principi generali e con norme aventi carattere imperativo**. Per il resto, in mancanza di regole ulteriori rispetto a quelle specifiche appena rammentate, si può fare riferimento ai principi generali in tema di contratto. Così si è reputato che, raggiunta un'intesa soltanto sugli elementi essenziali del patto (e non già anche sugli ulteriori elementi accessori dello stesso), l'accordo potrebbe essere qualificato come atto meramente preparatorio e preliminare (Cass.Civ. Sez.I, 14267/06).

## TABELLA RIEPILOGATIVA

	SOCIETA' QUOTATE	SOCIETA' NON QUOTATE
<b>Fonti normative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 122 e ss., D. Lgs. n. 58/1998</li> <li>• Delibere CONSOB n. 11771 del 14.05.1999; n. 13198 del 17.07.2001; n. 13616 del 12.06.2002.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L. 03.10.2001,, n. 366. Art. 4, Comma 7;</li> <li>• Artt. 2341-bis e 2341-ter C.C.</li> </ul>
<b>Oggetto</b>	a) l' <b>esercizio del diritto di voto</b> nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano; b) istituzione di <b>obblighi di preventiva consultazione</b> per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano; c) introduzione di <b>limiti al trasferimento delle relative azioni</b> o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse; d) previsione di <b>acquisto delle azioni</b> ; e) esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società.	a) l' <b>esercizio del diritto di voto</b> nelle SpA e nelle società che esercitano attività di direzione e coordinamento; b) la <b>limitazione al trasferimento delle azioni</b> delle stesse società o delle loro controllanti, ovvero c) l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società.
<b>Pubblicità</b>	a) Comunicati alla <b>CONSOB</b> entro cinque giorni dalla stipulazione; b) Pubblicati per estratto sulla	Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere:

	<p><b>stampa quotidiana</b> entro dieci giorni dalla stipulazione;</p> <p>c) Depositati presso il <b>Registro delle imprese</b> del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione.</p> <p>In caso di inosservanza degli obblighi previsti di cui sopra i patti sono nulli. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti i previsti obblighi non può essere esercitato.</p> <p>In caso di inosservanza, la deliberazione assembleare è impugnabile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel Registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.</p>	<p>a) Comunicati alla società;</p> <p>b) Dichiarati in apertura di ogni assemblea.</p> <p>c) La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del Registro delle imprese.</p> <p>In caso di mancanza della dichiarazione di cui sopra i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.</p>
<b>Durata</b>	Non possono avere durata superiore a <b>tre anni</b> .	Non possono avere durata superiore a <b>cinque</b>

## 7. I PATTI PARASOCIALI NELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

La disciplina dei patti parasociali rappresenta una delle novità più rilevanti della riforma del diritto societario. L' espressione "contratti parasociali", di origine dottrina identificava una variegata categoria di contratti atipici mediante i quali uno o più soci disponevano dei diritti loro derivanti dal contratto di società impegnandosi ad esercitarli in modo predeterminato.

Si trattava, a giudizio della dottrina e della giurisprudenza, di convenzioni nate fuori della Società, quindi estranee ad essa, aventi il fine di regolare un assetto di rapporti interpersonali difforme o complementare rispetto a quello societario previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto. Nell'ambito di questa fattispecie, la dottrina e la giurisprudenza hanno ipotizzato due diverse categorie di accordi: la prima comprendente i patti che influenzano l'organizzazione sociale (sindacati di voto e sindacati di amministrazione), la seconda in cui rientravano gli accordi non incidenti sulla compagine sociale (sindacato di blocco, patto di concentrazione delle azioni, patto di prelazione nell'acquisto delle azioni). Solo a partire dagli anni ottanta tali accordi sono stati presi in considerazione dal legislatore nella normativa sulla disciplina dell'editoria e del sistema radiotelevisivo, nella c.d. legge antitrust e nella legge sull'insider trading. Le disposizioni di maggiore importanza ed organicità rimangono quelle contenute nel D.Lgs. n.58/1998 (T.U.F.) che

rappresenta la prima apertura verso la legittimità dei patti parasociali limitatamente alle società quotate.

Quanto alle società non quotate, si è dovuto attendere la legge di riforma del diritto societario, con la nuova sezione III bis inserita nel capo V del Libro V del titolo V del Codice Civile, rubricata " Dei Patti Parasociali", il D.Lgs. n.6/ 2003 ha dato piena attuazione all'art.4, co. 7, lett. C) della Legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366, che invitava il Governo a " *prevedere una disciplina di patti parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le controllano, che ne limiti a cinque anni la durata temporale massima e per le società di cui al comma 2, lettera a), ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di pubblicità*".

La nuova normativa, modellata sul T.U.F. ha però preso in considerazione esclusivamente i patti parasociali che perseguono il fine di stabilizzare gli assetti proprietari della società.

## **EVOLUZIONE DOTTRINALE**

Con l'entrata in vigore del codice Civile nel 1942 gran parte della dottrina, anche a seguito dell'introduzione di nuove norme, si espresse per l'ammissibilità degli accordi parasociali.

Dopo l'introduzione del codice civile la dottrina considerò anche diversamente la natura del voto ed i suoi rapporti con l'interesse sociale, considerando l'Azionista dotato di una certa indipendenza di giudizio nell'esercizio del diritto di voto. Vi fu pertanto una apertura nei confronti dei patti parasociali escludendo un giudizio negativo su tutte le convenzioni di voto.

Con riferimento alla loro natura si affermò che si era in presenza di accordi tra privati inerenti materie di contenuto molto spesso economico e quindi disponibile, che tuttavia potevano avere qualche ripercussioni all'esterno del loro ambito di efficacia anche per la loro influenza sulla struttura societaria.

Per una parte della dottrina sostenitrice del principio della " formazione della volontà sociale nell'assemblea" solo le convenzioni di voto deliberanti all'unanimità potevano considerarsi legittime. Altra parte della stessa corrente dottrinaria, a proposito principalmente del sindacato di voto, rilevava l'intrinseca contraddittorietà tra la natura dei patti parasociali ed il metodo collegiale quale tipica espressione della volontà della società, non ammettendo che la stessa potesse esprimersi in forme diverse dal consenso assembleare.

Altra parte della dottrina, di converso, invece non negò la validità dei sindacati deliberanti in quanto non avrebbero dato origine ad inopportune e illegittime interferenze nella formazione della volontà assembleare; ciò in quanto, in ultima analisi, attraverso i patti ciò che si viene a formare al di fuori dell'assemblea non è la volontà della società strettamente intesa, bensì quella dei singoli aderenti al patto. Secondo questo filone interpretativo non risulterebbero perciò intaccati – almeno

in linea teorica - i principi generali vigenti in tema di regolarità del procedimento assembleare e correlata espressione della volontà sociale. Anche questa posizione, diametralmente opposta a quella più restrittiva, prestava il fianco a delle critiche incentrate attorno al rischio di svuotamento delle funzioni dell'assemblea, avuto particolare riguardo all'aspetto della genuinità dell'espressione del voto. Tra le due opposte fazioni, come spesso capita, ve ne fu una intermedia, (meglio, mediatrice) a mente della quale la sottile linea di demarcazione tra patto lecito ed illecito andrebbe individuata, in concreto, attraverso la verifica dello stesso patto assumendo come criterio valutativo la contrarietà o meno all'interesse societario.

## **EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA**

Negli anni '50 e '60 la giurisprudenza rimase ferma su posizioni di parziale chiusura e soltanto con la sentenza 5 luglio 1958 n.2422, la Corte di Cassazione parlò per la prima volta di patti parasociali e di conflitti di interessi, affermando che la nullità del patto “ può riguardare solo quei casi nei quali può sussistere un conflitto di interessi tra i soci e la società”. Negli anni '70 e '80 la Suprema Corte si è occupata dei patti parasociali senza discostarsi dalle precedenti pronunce.

Un'inversione di tendenza è avvenuta con la sentenza del 20 settembre 1995 n.9975, con la quale la Cassazione ha per la prima volta affermato il principio della validità del patto di sindacato di voto relativo alla nomina degli Amministratori della Società, riconoscendo come i sindacati di voto siano destinati a disciplinare *“il modo in cui dovrà atteggiarsi il diritto di voto in assemblea da parte dei soci contraenti, anche se in via meramente obbligatoria ... senza effetti diretti nei riguardi della Società”*.

Il precedente orientamento negava invece rilevanza giuridica a tutti i patti di sindacato che disciplinassero l'esercizio del diritto di voto in assemblea determinando un sostanziale svuotamento di quest'ultima dalle sue funzioni.

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dei patti parasociali con due sentenze del 2001 ovvero quella del 21 novembre 2001 n. 14269 e del 23 novembre 2001 n. 14865.

Nella sentenza n. 14865/2001 il punto più significativo è che nella società per azioni il patto parasociale vincola esclusivamente i soci contraenti e non anche la società che è terza rispetto al patto, mentre la sentenza n. 14865/2001 da un lato richiama la precedente pronuncia n. 9975/1999 circa la natura, l'ambito applicativo e la validità di un patto di sindacato di voto relativo alla nomina degli amministratori della società e, dall'altro, si allontana dalla soluzione di principio adottata nella sentenza n.9975/1995 per quanto riguarda la questione della validità di un patto parasociale a

tempo indeterminato, in quanto ha affermato “l’irrelevanza della dimensione temporale della clausola ai fini della sua validità”.

La suddetta pronuncia in cui si è espressamente ammessa la stipula dei patti parasociali a tempo indeterminato con riguardo alle società quotate e loro controllanti ha fugato molti dubbi circa la materia degli accordi di sindacato.

La Corte di Cassazione inoltre, con la recente sentenza del 22 marzo 2010, n. 6898, ha aderito ad un proprio precedente orientamento già espresso nella sentenza n. 14865 del 2001, stabilendo che:

*“E’ valido il patto parasociale avente ad oggetto l’espressione del voto nell’assemblea di una società per azioni, chiamata a nominare gli amministratori, ancorché non sia stata prefissata la durata del vincolo assunto dalle parti ed operi perciò il principio generale in forza del quale ad ogni partecipante spetta il diritto di recedere unilateralmente dal patto per giusta causa o con congruo preavviso; con la conseguenza che il partecipante il quale presenti all’assemblea una lista di candidati alla carica amministrativa di contenuto incompatibile con il rispetto del patto e poi esprima il proprio voto in contrasto con gli obblighi derivanti dall’adesione al patto medesimo può essere chiamato dalle altre parti a risarcire i danni conseguenti al suo inadempimento”.*

E’ questo il principio di diritto elaborato dalla Cassazione in una causa avente ad oggetto un patto parasociale tra soci di un S.p.A., per la nomina di amministratori, risalente al 1998, le cui pattuizioni erano state violate nel corso di un’assemblea del 1997. Pertanto, come ha ricordato la stessa Cassazione “alla fattispecie in esame non risulta possibile applicare le disposizioni dettate, in tema di patti parasociali, dai vigenti artt. 2341 bis e segg. C.C., introdotte dal D.Lgs. n.6 del 2003 in epoca successiva alla stipulazione del patto di cui si discute e certamente prive di valenza retroattiva” .

Il più recente indirizzo appare quindi coerente con la più generale affermazione secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all’esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, in sintonia con il principio generale di buona fede stabilito dall’art. 1375 C.C. nell’esecuzione del contratto (si vedano Cass. n. 18508 del 2005, n. 6427 del 1998, n. 8360 del 1996 e n. 4507 del 1993) .

## 8. I PATTI PARASOCIALI NEL T.U.F. (Testo Unico della Finanza - D. Lgs. 58/98)

Il Legislatore ha operato una prima, incisiva, regolamentazione dei patti parasociali (seppur limitatamente alle società quotate) attraverso il D.Lgs 58 del 1998 (c.d. Testo Unico della Finanza o, brevemente, T.U.F.). La norma ha inteso offrire (artt. 122 e 123 T.U.F.) in primo luogo un definitivo riconoscimento della dignità giuridica, legittimazione e validità dei patti. Due erano le esigenze, connesse al primario scopo di fornire all'investitore gli strumenti per operare una scelta consapevole: in primo luogo garantire la trasparenza del contenuto dei patti e, correlata alla prima, quella di dare adeguata **pubblicità** agli stessi. A quest'ultimo fine il Legislatore ha imposto dei precisi e severi obblighi di pubblicazione, così articolati: preventiva comunicazione alla CONSOB, pubblicazione per estratto sulla stampa quotidiana, deposito del testo di cui ai patti presso il competente Registro delle Imprese. Particolarmente severo è il regime sanzionatorio previsto dalla Legge in caso di inosservanza di anche uno solo di tali adempimenti: la nullità dei patti. La gravità di tale previsione appare giustificata dal riconoscimento del superiore interesse volto alla conoscenza del contenuto dei patti rispetto a presunte esigenze di riservatezza. Conseguente alla previsione di nullità appare il disposto di cui all'art. 122, comma 4, che prevede la non esercitabilità del diritto di voto inerente ai titoli azionari per i quali non sono stati adempiuti i sopra citati obblighi di trasparenza. Saranno conseguentemente impugnabili le decisioni assembleari prese con l'apporto determinante dei voti non esercitabili.

Altra questione di primaria importanza veniva individuata nell'esigenza di stabilire una durata certa di validità dei patti, sempre in osservanza al sopra richiamato principio di trasparenza. Ai sensi dell'art. 123 T.U.F., i patti parasociali aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea delle società con azioni quotate e in quella delle società che le controllano, devono avere una durata non superiore a tre anni, se contratti a tempo determinato. La pattuizione di una durata superiore sarebbe inoltre inefficace per il tempo eccedente il triennio. In questi casi si ritiene che operi una sostituzione automatica della clausola di durata temporale del patto, imposta dalla legge, in luogo dell'originaria clausola pattuita dalle parti. Alla scadenza è possibile rinnovarli. Il legislatore ha previsto il prolungamento del vincolo contrattuale alla scadenza del triennio, purché ciò derivi da una rinnovata volontà delle parti manifestata tanto in maniera espressa quanto tacita: sono dunque da respingere quelle interpretazioni che escluderebbero la possibilità di una rinnovazione tacita. Questa modalità di rinnovo si manifesterebbe come elusiva della norma che fissa il termine massimo di durata. In realtà ciò che interessa è individuare una manifestazione di

volontà delle parti intese a prolungare per un ulteriore triennio il patto, poiché ratio della norma è impedire che le parti si obblighino per un periodo eccedente i tre anni.

E' altresì possibile, ai sensi del II° comma dell'art. 122 T.U.F., convenire una durata a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. In questo caso il legislatore non ha inteso impedire in radice i patti di durata ultratriennale, come è dimostrato dalla possibilità di stipulare patti parasociali a tempo indeterminato, ma ha previsto una diversa disciplina nelle due ipotesi, riguardante soprattutto il diritto di recesso. Mentre infatti nei patti parasociali a tempo indeterminato ciascuno dei contraenti ha il potere di recedere, cioè di sottrarsi alla vincolatività degli effetti contrattuali, previo preavviso di sei mesi, nei patti a tempo determinato non è dato al socio di scardinare la vincolatività del contratto prima della scadenza del termine, neppure in presenza di una giusta causa.

Il recesso è sottoposto alle speciali formalità pubblicitarie di cui ai primi due commi dell'art. 122 T.U.F. Gli azionisti che intendano aderire ad un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 T.U.F. possono inoltre recedere senza preavviso dai patti indicati nell'articolo 122 T.U.F. La ratio di queste disposizioni normative è da ricercarsi nella considerazione che poco significato avrebbe la sopravvivenza di una convenzione di voto tra azionisti che avessero aderito ad una offerta pubblica di acquisto e si fossero quindi privati, almeno in parte, delle azioni sindacate. Ciò anche se il recesso ad nutum presuppone l'effettivo trasferimento della proprietà delle azioni e non la semplice adesione all'offerta.

La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni. Il difetto di comunicazione, di pubblicità e di deposito dei patti parasociali genera la sterilizzazione dei voti inerenti alle azioni sindacate ex art. 122 II° e III° comma T.U.F.

Ci si può porre il problema se questo effetto sopravviva o si estingua alla scadenza dell'efficacia dei patti (ovvero nell'ipotesi dell'esercizio del diritto di recedere da essi). In difetto di chiare indicazioni normative una risposta univoca e sicura non sembra praticabile. Si può dirimere razionalmente il dubbio, ritenendo che l'effetto della sterilizzazione si estingua. Se infatti esso funziona come invito allo scopo di rendere ai terzi conoscibile il contenuto dei patti, ne dovrebbe discendere che, una volta estintasi l'efficacia delle pattuizioni, fa difetto anche il motivo della sterilizzazione del diritto di voto.

Non sono rari i patti privi di alcuna indicazione del termine di scadenza. Essi sono stati nel passato dichiarati nulli dalla Cassazione, sulla base del rilievo secondo il quale essi contrasterebbero con il principio generale, secondo cui è vietato assumere obbligazioni di durata indefinita (Cass. Civ. Sez. I 9975/95 ).

Come detto, la scelta del legislatore in tema di società quotate ( II° comma art. 123 T.U.F.) ne riconosce invece la validità, attribuendo tuttavia a ciascuno dei soci aderenti al patto il diritto di recesso con preavviso di sei mesi.

La recente norma legislativa non si pone in contrasto con il citato orientamento della Suprema Corte, il quale è fondato sul rilievo della illiceità di un patto che renda gli aderenti prigionieri per sempre della convenzione, traendone tuttavia spunto per condizionarne la validità con l'attribuzione ai soci del predetto diritto di recesso. Il diritto di recesso in parola non sembra in alcun modo disponibile (nel senso che non sono ipotizzabili convenzioni limitative o eliminative del medesimo) dal momento che la facoltà di un socio di recedere dai patti vale a correggere proprio l'eventuale illegittimità della previsione di un patto a tempo indeterminato. Non vi è dubbio, infatti, che il nuovo sistema normativo che disciplina le società quotate non sembra ammettere la validità di un patto parasociale che comporti un vincolo cui il singolo paciscente non possa sottrarsi, a motivo di una espressa soppressione del diritto di recesso.

## **9. LA NUOVA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE**

Approfittando della Riforma del Diritto Societario (D.Lgs 17 gennaio 2003, n.6), il Legislatore ha inteso rispondere all'esigenza di fornire precise linee vincolanti in relazione alla disciplina dei patti parasociali anche nelle società non quotate, escluse dal perimetro applicativo del TUF.

Ecco quindi che i patti parasociali trovano espresso riconoscimento e menzione negli articoli 2341 bis e 2341 ter del codice civile. I patti considerati nell'art. 2341-bis sono quelli, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

- (a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; (c.d. sindacati di voto)

- (b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di quelle delle loro controllanti; (c.d. sindacati di blocco)

- (c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società. (c.d. sindacati di concertazione o di concerto).

Per essi il Legislatore stabilisce una durata massima di cinque anni; laddove stipulati per un termine maggiore, i patti si intendono stipulati per cinque anni ma sono rinnovabili alla scadenza. Sono ammessi, poi, analogicamente a quanto disposto nel TUF, i patti che non prevedano un termine di durata, fermo restando, in tal caso, il diritto di recesso con preavviso di sei mesi di ciascun contraente. L'art. 2341-ter, invece, regola **il sistema di pubblicità** dei patti delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: i patti dovranno essere comunicati alla società e dichiarati

in apertura di ogni assemblea sociale. In mancanza della dichiarazione, i possessori delle azioni sindacate non possono esercitare il diritto di voto e la delibera assunta con il loro voto determinante sarà impugnabile a norma dell'art. 2377. (il tutto, analogamente a quanto previsto per le società quotate). Infine, la dichiarazione relativa all'esistenza dei patti parasociali andrà trascritta nel verbale di assemblea; quest'ultimo, a sua volta, andrà depositato presso il competente Registro delle Imprese.

Anche in questo caso, l'informazione obbligatoria sancita dal Codice civile ha per oggetto il contenuto dei patti parasociali ed è funzionale al perseguimento di interessi generali, connessi al buon andamento della gestione societaria. E' bene rilevare che la norma si riferisce alle sole società per azioni che ricorrono al mercato del capitale di rischio, restando espressamente escluse dai sopra descritti obblighi pubblicitari le società c.d. chiuse.

La ragione di tal esclusione può certamente ravvisarsi nel fatto che, solitamente, si tratta di società a ristretta base azionaria e con un organismo di amministrazione composto di pochi soggetti, scelti direttamente dai soci; in altre parole, venendo meno i rischi d'instabilità degli assetti di potere all'interno della società, non si è ritenuto indispensabile regolamentare la disciplina dei patti anche per esse. E' però assolutamente legittimo prevedere patti parasociali anche per le società chiuse; essi però non saranno soggetti alle prescrizioni ed ai limiti stabiliti dalle norme citate. Tali patti non possono avere una durata superiore a **5 anni**, e in caso che sia stata prevista una durata maggiore il termine quinquennale viene imposto di diritto (nullità della clausola con sostituzione, *ex art. 1419, 2° comma c.c.*). I patti sono però rinnovabili. È prevista anche la possibilità di stipulare patti con durata indeterminata, salva la facoltà di recesso con preavviso di sei mesi. Sono escluse dall'applicazione della disciplina del 2341 *bis* le cosiddette "joint venture". Alle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio ma che non sono quotate si applica sia la disciplina sopra menzionata dell'art. 2341 *bis* in tema di durata del patto (in quanto disciplina comune a tutte le S.p.A.), sia quella dell'art. 2341 *ter* sulla pubblicità. La norma prescrive che nelle S.p.A. aperte non quotate ai patti venga data una duplice pubblicità:

- comunicazione alla società
- dichiarazione in apertura di ogni assemblea (con trascrizione nel verbale e deposito presso il registro delle imprese).

Il problema che sorge è sul profilo delle eventuali sanzioni a comportamenti che vadano contro questa regola. L'unica prevista è nel caso di mancata dichiarazione in apertura dell'assemblea e comporta il divieto di esercitare il diritto di voto per i soggetti parte del patto e la possibilità di

impugnativa della delibera adottata con il voto determinante dei soggetti che hanno stipulato il patto di sindacato.

Il primo problema che si è posto in seguito all'emanazione della disciplina codicistica dei patti parasociali nel 2003 è stato se questa si applicasse anche alle S.p.A. quotate, per le quali esisteva già una disciplina speciale agli artt. 122 e 123 del T.U. sulla Finanza (D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). Il comma 5 *bis* (aggiunto all'art. 122 con il D.lgs 6 febbraio 2004, n. 37) ha fugato ogni dubbio sancendo l'inapplicabilità della disciplina codicistica degli artt. 2341 *bis* e *ter* alle S.p.A. quotate. Ne consegue che la disciplina applicabile è solo quella di cui agli artt.122 e 123. L'art. 122 detta la disciplina in termini di **pubblicità**:

*"I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano sono:*

- a. comunicati alla CONSOB entro cinque giorni dalla stipulazione;*
- b. pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione;*
- c. depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione."*

La sanzione per l'inosservanza è molto pesante: nullità del patto (gli aderenti al sindacato possono rompere l'accordo senza incorrere in nessuna conseguenza) e divieto di esercizio del diritto di voto in assemblea. Tale divieto comporta che la deliberazione adottata in assemblea, con il voto delle azioni aderenti al patto, è impugnabile ex art 2377, a prescindere dal contenuto del voto medesimo, solo per la circostanza di aver esercitato il voto: quindi sia nel caso di voto determinante ( come espressamente rubrica l'art 2341 *ter* per le società chiuse ), sia nel caso di voto ininfluenza all'adozione della deliberazione da parte della maggioranza. L'impugnazione delle delibere viziate è proponibile anche dalla CONSOB. L'art. 123 disciplina la **durata** del patto in modo analogo a quello descritto per le S.p.A. aperte ma non quotate, con la differenza che il limite massimo è di **tre anni**, invece che di cinque. L'ultimo comma dell'art.123 prevede invece un correttivo per non paralizzare l'assetto proprietario di una società: in caso di offerta pubblica d'acquisto o di scambio gli aderenti al patto di sindacato della società gravata da offerta hanno la possibilità di recedere dal patto senza preavviso (e senza dover risarcire nessuno).

## 10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La giurisprudenza e la dottrina italiana si sono trovate nel tempo antecedente la riforma del diritto societario del 2003 (con la quale si è data una disciplina positiva della materia) su posizioni non propriamente consonanti: quest'ultima preferiva riconoscerne l'operatività e la vincolatività *inter partes*, mentre la prima, con una certa frequenza, giungeva a sancirne radicalmente l'invalidità. Da ultimo anche i giudici hanno sposato la linea teorica dell'efficacia obbligatoria (Cass. Civ. Sez. I, 5963/08). In ogni caso è stato deciso che la validità dei patti in parola sia da porre in relazione alla possibilità di recedere unilateralmente. Diversamente essi dovrebbero altrimenti reputarsi contrastanti con il principio di buona fede e correttezza (art. 1375 cod.civ.), sostanziandosi in vincoli di natura perpetua (Cass. Civ., Sez. I, 6898/10).